

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 257/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2124]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 491/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, azossistrobina, ciclossidim, ciflutrin, dinotefuran, fenbuconazolo, fenvalerate, fludioxonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, glufosinato-ammonio, imidacloprid, indoxacarb, MCPA, metossifenozide, penthiopyrad, spinetoram e triflossistrobina in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 588/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che modifica gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di olio d'arancio, *Phlebiopsis gigantea*, acido gibberellico, *Paecilomyces fumosoroseus* ceppo FE 9 901, virus della poliedrosi nucleare di *Spodopteralittoralis*, virus della poliedrosi nucleare di *Spodoptera exigua*, *Bacillus firmus* I-1582, acido S-ascorbico, acido L-ascorbico e virus della poliedrosi nucleare di *Helicoverpa armigera* in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 617/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di etossisulfuron, metsulfuron-metile, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron e thifensulfuron-metile in o su determinati prodotti ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 703/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, etossichina, flusilazolo, isoxaflutole, molinate, propoxycarbazone, piraflufen-etile, quinoclamine e warfarin in o su determinati prodotti ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 737/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, cloromequat, ciflufenamid, ciflutrin, dicamba, fluopicolide, flutriafol, fosetil, indoxacarb, isoprotiolano, mandipropamid, metaldeide, metconazolo, fosmet, picloram, propizamide, piriproxifen, saflufenacil, spinosad e triflossistrobina in o su determinati prodotti ⁽⁵⁾.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (7) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40[regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

⁽¹⁾ GU L 146 del 16.5.2014, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 164 de 13.6.2014, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 171 dell'11.6.2014, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 186 del 26.6.2014, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 202 del 10.7.2014, pag. 1.

